

Pratica professionale supervisionata nell'ambito della terapia complementare

Le condizioni di ammissione all'Esame Professionale Superiore per Terapisti e Terapiste Complementari prevedono l'attestazione della pratica professionale supervisionata. Il nuovo regolamento sostituisce i regolamenti relativi alla pratica professionale e alla supervisione.

Sono ancora valide le disposizioni transitorie, il cui obiettivo consiste nel rendere il più semplice possibile il percorso all'EPS e al diploma soprattutto a coloro che praticano già da lungo tempo. Per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo di supervisione rimandiamo pertanto al numero 9.12 del regolamento d'esame per l'Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti Complementari.

Un importante chiarimento figura all'ultimo paragrafo del numero 3.2 del nuovo regolamento: i candidati che non hanno conseguito il Certificato settoriale tramite una formazione accreditata, bensì mediante la procedura di equivalenza, possono far valere la pratica professionale richiesta tenendo conto del periodo intercorso tra l'ottenimento del diploma usuale nel metodo (e non soltanto a partire dal conseguimento del Certificato settoriale) e l'iscrizione all'EPS.

Per terapisti e terapiste di lingua tedesca vengono computate le supervisioni eseguite prima dell'1.1.2017, anche se i supervisori non erano riconosciuti dall'OmL TC. Per terapisti e terapiste di lingua italiana o francese vale in quest'ambito un periodo transitorio fino all'1.1.2020.

La qualifica dei supervisori non autorizzati deve essere allegata all'iscrizione all'Esame Professionale Superiore.